

Invio massivo di istanze tramite PEC

A volte la ferocia lotta alla burocrazia avviata dallo Stato ha risvolti pericolosi per la P.A. .
Alla luce del “decreto del fare” qualcuno ha pensato bene di sfruttare in modo fraudolento l'ennesima normativa mal formulata per far cassa a prescindere dall'effettiva efficienza o inerzia degli enti. Questa volta non è il cittadino a doversi districare dalla ragnatela burocratica ma è la stessa P.A. ad essere caduta in trappola.

Diverse amministrazioni comunali sono interessate da molteplici richieste di autorizzazioni per cartelloni pubblicitari inviate con l'utilizzo della PEC da parte di un'unica società operante nel settore della pubblicità. Si parla di decine e decine di PEC inviate ogni giorno per più giorni fino ad arrivare (per quanto ne sappiamo) anche a 300 – 400 richieste.

Tali amministrazioni sono state messe in difficoltà determinando l'impossibilità di rispettare i termini di procedimento, intasando il lavoro di uffici preposti alla protocollazione e al rilascio delle autorizzazioni per impianti pubblicitari.

Alcune amministrazioni si sono rivolte ad ANCI che ha dato una prima risposta suggerendo comunque la necessità di interrompere il procedimento entro 10 giorni dal ricevimento ex art. 2 c. 7 della L. 241/90 (nel caso siano necessarie integrazioni) oppure, ove sussistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, inviare preavviso di diniego ex art. 10-bis della L. 241/1990.

Non è chiaro quale sia l'intento della società. Sembra sia quello di adire alle amministrazioni in merito al cd. “indennizzo da ritardo” in caso di mancata risposta. La società, una volta inviate le centinaia di richieste, non avendo avuto risposta alle sue svariate istanze, chiede poi ai Comuni il risarcimento per danno da ritardo. Ovviamente il comportamento è da stigmatizzare; anzi parrebbero prefigurarsi rilievi penali azionabili a tutela degli stessi Comuni mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria per tali comportamenti, secondo i reati che gli stessi vorranno ravvisare (interruzione di pubblico servizio, truffa informatica, ecc.) .

Tra l'altro la società non provvede ad assolvere al bollo e anzi appone diciture del tipo “imposta di bollo ex comma 1 bis art. 3 tariffa allegata al DPR 642/72 da assolvere ex comma 596 art. 1 L. 147/2013”. Quindi l'Amministrazione Comunale deve segnalare l'elusione della normativa sul bollo all'Agenzia delle Entrate ai sensi dall'art. 31 del DPR 642/1972. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.

L'Avvocatura della Regione Piemonte ha inviato lunedì scorso ai Comandanti di Polizia Locale una mail segnalando il caso e suggerendo di adottare un unico atto di preavviso di diniego/diniego. Suggestisce inoltre di valutare eventuali rilievi penali azionabili a tutela dei Comuni mediante denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltreché segnalazioni all'Agenzia delle Entrate per l'elusione della normativa sul bollo.

Alcuni suggerimenti “tecnici” possono essere trovati a questo indirizzo:

<http://ufficiotecnico2012.blogspot.it/2014/08/mezzi-pubblicitari-e-istanze-fraudolente.html>

Si tenga presente che la società in questione probabilmente, con il trascorrere del tempo e degli invii, tende a “perfezionare” le lettere tipo. Nel sito della società si trova una pagina intitolata “normativa e giurisprudenza di riferimento – contributi all'istruttoria” nella quale “mette in allerta” i Comuni con una serie di estratti di sentenze o di pronunciamenti “ad hoc” estrapolati da vari siti internet con l'intento, probabilmente, di intimorire gli uffici che si preparano a fornire una risposta.

Monica Rondoni

29 settembre 2014